



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE  
DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ

Rif. prot. entrata n. 1858 del 27/10/2014

Risposta a nota n. 9147 del 03/10/2014  
e DFP-0059168 del 22/10/2014

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici  
Chirurghi e degli Odontoiatri

*segreteria@pec.fnomceo.it*

e, p.c.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione Pubblica

*Segreteria.ucg@governo.it*

Ministero della salute

Direzione generale delle professioni sanitarie e  
delle risorse umane del SSN

*segreteria.dgrups@sanita.it*

**OGGETTO:** Obbligo di fatturazione elettronica di cui all'art. 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - campo di applicazione

Si fa riferimento alla lettera prot. n. 9147 del 3 ottobre 2014, con la quale codesta Federazione ha richiesto di chiarire se la medesima Federazione, nonché gli Ordini provinciali dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri, possano ritenersi esclusi dall'obbligo di fatturazione elettronica stabilito dall'art. 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Al riguardo si deve necessariamente fare riferimento, come evidenziato anche da codesta Federazione, a quanto disposto dal citato art. 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che individua quali destinatarie dell'obbligo di fatturazione elettronica le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le amministrazioni autonome.

A sua volta, l'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 7, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, richiama, oltre agli enti e i soggetti indicati a fini statistici dall'Istituto nazionale di statistica nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro il 30 settembre di ogni anno, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Pertanto, tra i destinatari dell'obbligo di fatturazione elettronica devono ritenersi incluse le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e conseguentemente tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali.

Si ritiene quindi che sia codesta Federazione, sia gli Ordini provinciali dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri, siano inclusi tra i destinatari dell'obbligo di fatturazione elettronica stabilito dall'art. 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

La data di decorrenza di tale obbligo, inizialmente individuata dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55, è stata fissata al 31 marzo 2015 dall'art. 25, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89.

Si rammenta infine che, al fine di consentire la corretta predisposizione della fattura elettronica, codesta Federazione e gli Ordini provinciali dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri sono tenuti a comunicare ai propri fornitori, entro il 31 dicembre 2014, il codice univoco degli uffici destinatari di fattura elettronica da utilizzare per ciascuno dei contratti in essere, come stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.

Il Direttore Generale delle Finanze

Prof.ssa Fabrizia Lapecorella



DE.FES1.U.0001935.07-11-2014